

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DENOMINATO CENTRO DI RICERCHE SULLO SPORT – CeRS

Art. 1 – Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per "l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro di Ricerche sullo sport – CeRS.

Art. 2 – Finalità e modalità operative

Il Centro si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) l'effettuazione di ricerche sullo sport a livello nazionale e internazionale;
- b) l'attività di ricerca e consulenza ad alto livello, anche per conto di soggetti terzi, sui temi dell'organizzazione, dell'economia, della legislazione, della medicina, della comunicazione dello sport e dello spettacolo sportivo;
- c) l'istituzione di rapporti qualificati con soggetti pubblici e privati attivi a vario titolo nel settore, anche con la stipula di convenzioni o contratti;
- d) l'attività di divulgazione e di pubblicazione delle ricerche attraverso seminari, convegni, mostre, prodotti editoriali tramite qualsiasi supporto.

Art. 3 – Durata, attivazione, disattivazione

Il Centro viene attivato con decreto rettorale e ha una durata di 3 anni. Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo decreto rettorale.

La domanda di rinnovo del Centro è avanzata dal Direttore e approvata a maggioranza semplice dal Consiglio, ed è sottoposta al medesimo procedimento previsto per la sua costituzione dal Regolamento di Ateneo.

Art. 4- Sede

Il Centro ha sede presso i locali dell'Ateneo, siti nella Palazzina Feroldi del Dipartimento di Economia, come da mappa allegata (all. 1).

Gli altri Dipartimenti dei docenti afferenti e gli altri soggetti membri del Centro forniscono supporto organizzativo e logistico per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, secondo quanto stabilito dal Consiglio.

Art. 5- Componenti

-Componenti iniziali del Centro, che ne propongono la costituzione, sono il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali - S.Bi.Bi.T.

I Dipartimenti che aderiscono al Centro sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione che in prima applicazione è fissata in minimo 2.000,00 Euro.

Il Consiglio del Centro può stabilire quote di partecipazione di importo diverso da quello sopra indicato per altri enti eventualmente aderenti.

-Sono docenti aderenti al Centro i singoli docenti e ricercatori che partecipano al raggiungimento delle finalità del Centro.

-Fanno parte inizialmente del Centro i docenti indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. L'adesione al Centro deve essere comunicata al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente.

- Le successive adesioni al Centro, avanzate al Direttore, sono approvate dal Consiglio del Centro.

- Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti anche esterni all'Università degli Studi di Parma tramite apposita richiesta e previa approvazione del Consiglio. Le persone fisiche aderiscono gratuitamente al Centro e la loro partecipazione ha luogo a titolo gratuito e non dà diritto di voto in Consiglio.

- Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente, è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

- Altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altre Università italiane e straniere, enti pubblici o privati e società possono aderire su richiesta e previa approvazione del Consiglio. Detti soggetti sono tenuti a pagare la medesima quota annuale di partecipazione prevista per i Dipartimenti di Ateneo, salva diversa disposizione del Consiglio, che può anche mutare la quota o rendere gratuita la partecipazione.

- Il Rettore, conformemente al Regolamento di Ateneo sulla mobilità del personale, sentito il Direttore del Centro, individua le unità di personale tecnico – amministrativo da destinare al funzionamento del Centro stesso.

Art. 6- Coordinamento amministrativo del Centro

Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L'Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell'interessata/o, una unità di personale che svolga le funzioni di coordinamento amministrativo del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio del Centro.

Organo del Centro è altresì lo *Scientific Board*, composto da esperti e personalità del mondo dello sport esterni all'Ateneo di riconosciuta professionalità e competenza, con funzioni di consulenza.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

a) Il Direttore è un professore ordinario ed è nominato dal Magnifico Rettore, su indicazione del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di cessazione anticipata verrà nominato un sostituto dal Magnifico Rettore per il periodo di completamento del mandato.

b) Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio del Centro, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

c) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- predispone il piano annuale delle ricerche e delle attività didattiche con le eventuali relative richieste di finanziamento;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;

d) Il Direttore designa un professore ordinario afferente al Centro incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento;

e) Il Direttore del Centro è responsabile, rispetto all'Amministrazione Centrale della conduzione del Centro stesso; convoca e presiede il Consiglio del Centro.

f) Il Direttore deve trasmettere una relazione annuale, sull'attività svolta, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9- Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- Direttore del Centro;
- Coordinatore amministrativo;
- I docenti aderenti al Centro;
- I rappresentanti dei Dipartimenti aderenti;
- I rappresentanti di enti pubblici e privati aderenti al Centro, con funzione soltanto consultiva.

Il Coordinatore amministrativo redige i verbali degli incontri e svolge le normali funzioni di Segreteria.

Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore con preavviso di cinque giorni lavorativi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio del Centro elegge nel suo seno il Direttore (nominato con decreto rettorale).

Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.

Approva le nuove adesioni al Centro, motivando l'eventuale non approvazione.

Il Consiglio del Centro potrà inoltre cooptare personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all'Ateneo, con possibilità di voto consultivo.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- b) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- e) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Mediante apposite convenzioni, il Centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di soggetti pubblici e privati, nell'osservanza delle norme previste dal Regolamento del Centro e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 11 - Personale, strutture, attrezzature

Per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, il Centro si avvale delle risorse, degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione dal Dipartimento di Economia. Gli altri Dipartimenti e gli altri soggetti aderenti al Centro forniscono supporto organizzativo e logistico per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, secondo quanto stabilito dal Consiglio.

Art. 12- Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

- a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai

Dipartimenti di origine.

b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra i Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.


Art. 13 - Rinuncia alla partecipazione da parte dei Membri del Centro

I Dipartimenti e gli altri membri del Centro possono rinunciare alla loro partecipazione, dandone comunicazione scritta al Direttore. La rinuncia e la contestuale cessazione della rappresentanza all'interno del Consiglio hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale comunicazione.

Art. 14 - Norme finali e transitorie


Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.

Area di Ricerche Aziendali "G. Zappa"




Area Finanza Banche e Assicurazioni

I piano




Area Finanza Banche e Assicurazioni

III piano




Area di Marketing

Il piano




Area di Marketing

III piano




Area di **Economia Agroalimentare**

Il piano




Segreteria e Personale T.A.

Il piano




Area di Matematica "E. Levi"

III piano




Area di **Statistica ed Informatica**

III piano




Area di Marketing

Il piano




Area di Marketing

III piano




Area Giuridica / Area di Scienze Economiche

Palazzina Feroldi - piano terra




Area Giuridica

Palazzina Feroldi - piano terra




Area di Scienze Economiche

Palazzina Feroldi - piano terra




Area di Scienze Economiche

Palazzina Feroldi - I piano lato Est



Area di Scienze Economiche

Palazzina Feroldi - I piano lato Ovest



**MEMBRI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ADERENTI AL CENTRO
CON PERCENTUALE DI IMPEGNO DI RICERCA**

LUCA DI NELLA, 60%
STEFANO POLI, 30%
LORENZO BENATTI, 20%
ANTONIO GIOVATI, 30%
EDOARDO SABBADIN, 30%
EUGENIO PAVARANI, 10%
CLAUDIO CACCIAMANI, 20%
GINO GANDOLFI, 20%
GUGLIELMO WOLLEB, 20%
ALESSANDRO ARRIGHETTI, 10%
ALBERTO GRANDI, 10%

**MEMBRI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E
TRASLAZIONALI CON PERCENTUALE DI IMPEGNO DI RICERCA**

MARCO VITALE, 10%
GIULIANA GOBBI, 10%